

MOZIONE “ACCESSO ALLA PROFESSIONE”

Formazione universitaria

I delegati al Congresso Nazionale Forense

VISTI

- la l. 2 agosto 1999, n. 264 - “*Norme in materia di accessi ai corsi universitari*”, in Gazz. Uff. 6 agosto 1999, n. 183;
- la sentenza della Corte costituzionale, 2 - 11 dicembre 2013, n. 302, in Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1^a Serie speciale;
- il d.m. del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (“MIUR”), 22 ottobre 2004, n. 270 - “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*”, in Gazz. Uff. 12 novembre 2004, n. 266;
- gli artt. 40 - 49 l. 31 dicembre 2012, n. 247;
- la mozione approvata nel corso del Congresso Nazionale Forense di Bari (novembre 2012), con la quale si è richiesta la modifica del corso di laurea in giurisprudenza “*mediante diversificazione del quinto anno dello stesso, dopo i primi quattro di formazione comune*”.

PREMESSO CHE

- a) da molteplici anni, nei dibattiti svolti in contesti istituzionali, si suole rimarcare l’eccessivo numero di avvocati su base nazionale, non di rado considerando tale dato - piuttosto opinabilmente - tra le principali cause della lentezza della giustizia, sia civile sia penale;
- b) da tale dato derivano piuttosto, in prospettiva macroeconomica, gravi risvolti sul piano occupazionale, per la quasi totale impossibilità di permettere un adeguato inserimento dei giovani che conseguano l’abilitazione all’esercizio della professione;
- c) le più recenti riforme dell’ordinamento forense, che hanno interessato

la tematica dell'accesso alla professione e, in particolare, il nuovo sistema predisposto dagli artt. 40 ss. l. n. 247/2012, appaiono insufficienti a risolvere le criticità esistenti, giacché, intervenendo esclusivamente sul quadro attuale e per di più in una fase *post-lauream*, non risultano utili ad evitare che il corrente stato di saturazione del mercato perseveri o torni a riproporsi in futuro;

- d) simili interventi, inoltre, se presi a riferimento di per sé soli, appaiono meramente protettivi della professione o categoria forense, non giovando all'interesse generale, che dovrebbe per converso mirare all'abbassamento del tasso della disoccupazione;
- e) tanto il Consiglio Nazionale Forense, tanto le associazioni maggiormente rappresentative della classe forense, tanto – più di recente – esponenti della magistratura, per ovviare a tali problemi, hanno da tempo ravvisato l'opportunità di introdurre un accesso con “numero programmato” non soltanto alla professione di avvocato, ma – ancor prima – ai corsi di laurea in giurisprudenza;
- f) nulla osta, nella disciplina esistente in argomento, a che si riformi il ciclo di studi in giurisprudenza nel senso di introdurre un accesso con numero programmato, semmai con intervento provvisorio ed in via sperimentale;
- g) una disciplina di tal genere è stata da ultimo ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, con sentenza 2 – 11 dicembre 2013, n. 302 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2013, n. 50, 1^a Serie speciale);
- h) peraltro, nella l. n. 264/1999, oltre alla previsione di corsi con accesso programmato su base nazionale, figura già la ulteriore previsione che demanda alla autonomia delle singole Università di stabilire un accesso programmato per i corsi “*per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo*” (art. 2 co. 1

lett. b), talché al citato obiettivo potrebbe giungersi anche con la introduzione della obbligatorietà di un periodo di tirocinio concomitante con il percorso di studi universitari (tirocinio differente da quello *post lauream*, c.d. “praticantato” – considerato dall’art. 41 l. n. 247/2012, il quale andrebbe dunque per quanto di risulta modificato;

i) un intervento normativo riguardante il corso di laurea in giurisprudenza, d’altra parte e più in generale, dovrebbe altresì comprendere la introduzione di un percorso “professionalizzante” – idealmente coincidente con tutta la durata dell’ultimo anno del ciclo di studi – di modo da:

- i.* garantire una più adeguata formazione teorico-pratica agli studenti che aspirino all’esercizio della professione forense, prevedendo il predetto tirocinio obbligatorio in concomitanza con gli studi universitari;
- ii.* assicurare che l’accesso ai corsi di formazione *post-lauream* propedeutici alla partecipazione all’esame di cui all’art. 43 l. n. 247/2012 sia dunque consentito solamente a chi abbia frequentato, prima di conseguire la laurea, tale percorso professionalizzante;
- iii.* garantire, pertanto, che tale minimo requisito sia soddisfatto anche da chi, successivamente all’ottenimento della laurea presso una università italiana, opti per il conseguimento del titolo di avvocato in altro Stato Membro dell’Unione Europea, per poi tornare ad esercitare la professione in Italia.

CHIEDONO:

il C.N.F. e l’O.U.A. ad attivarsi presso le Istituzioni competenti affinché sia modificata la normativa vigente relativa all’accesso ai corsi di studio universitari in giurisprudenza, prevedendo in particolare:

1. la introduzione, tramite modifica dell’art. 1 della l. n. 264/1999, del corso di laurea in giurisprudenza con accesso a numero “programmato”, dedicato alle carriere di avvocato, magistrato e notaio, se del caso in via sperimentale

2. la introduzione - ai fini della determinazione annuale da parte del MIUR del numero globale di studenti da ammettersi nei relativi corsi a norma del citato art. 1 l. n. 264/1999 - dell'obbligo di consultare il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli degli Ordini degli Avvocati, nonché il Consiglio Nazionale del Notariato ed i Consigli Notarili Distrettuali;
3. se del caso, la modifica delle norme applicabili in materia (anche con coordinamento rispetto all'art. 41 l. n. 247/2012) nel senso di prevedere la obbligatorietà dello svolgimento di un tirocinio in costanza dell'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, onde rendere possibile alle singole università, nell'autonomia loro conferita al riguardo dal menzionato art. 2 co. 1 lett. b) l. n. 264/1999, di fissare per ciascun corso un numero programmato;
4. la modifica del d.m. n. 270/2004 e della ulteriore normativa applicabile in materia allo scopo di introdurre la previsione di un percorso universitario diversificato e professionalizzante, per singole professioni (magistrati, avvocati, notai), che riguardi l'ultimo anno del corso di laurea in giurisprudenza, con la introduzione dell'obbligo - per chi opti per la carriera forense - di svolgimento di un tirocinio, il cui completamento sarà previsto come requisito indispensabile, anche tramite modifica del citato art. 41 l. n. 147/2012, per accedere al tirocinio professionale in Italia ovvero - per chi opti per l'acquisizione del titolo professionale presso altro Stato membro dell'Unione Europea - per la iscrizione all'albo professionale.